

Costituzione d' Associazione O.N.L.U.S. Atto costitutivo e Statuto Sociale

In data 28/12/06 alle ore 18 circa presso la sede sociale della costituenda Associazione sita in Catania, Viale Grimaldi 15 si sono riuniti i sigg.ri:

- Nucерito Maria Rosaria, nata a Cassano IONIO, il 30/10/1952, e residente a Giarre, via Manzoni n°88 scala C. C.F.: NCRMRS52R70C002D
- Pardini Claudia, nata a Istanbul- Turchia il 13/10/1958, e residente a Catania Via Galermo n° 168 C.F.: PRDCLD58R53Z2430
- D'amico Graziella, nata a Catania, il 21/05/1971, e residente a S. Gregorio di Catania, in via Leonardo Da Vinci n°20. C.F.: DMCGZL71E61C351H
- Messina Mario, nato Ionia, il 24/02/1944, e residente a Catania, via Etnea n°248 Pi.1 C.F.: MSSMRA44B24E018N
- Intile Carmelo, nato a Catania, il 22/07/1960, e residente a Catania, viale Nitta n°3, C.F.: NTLML60L22C351K
- Ofria Salvatore Antonino, nato a Catania, il 13/06/1969 e residente a Catania, vill. Zia Lisa n°159 C.F.: FROSVT69H13C351V
- Grillo Francesca, nata a Catania, il 17/06/1986, e residente a Catania, via str.le Gravona n°98. C.F.: GRLFNC86H57C351L
- Rapisarda Debora, nata a Catania, il 05/10/1987, e residente a Catania, via Labirinto n°23. C.F.: RPSDBR87R45C351Q

I predetti, tutti cittadini italiani, costituendo un'assemblea sociale illustrano i motivi che li hanno spinti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione O.N.L.U.S. che non persegue fini di lucro ma solidarietà sociale apartitica.

Premettono

Che tali motivi vanno ricercati nella necessità di porsi al servizio delle persone bisognose. Le norme che regolano la vita ed il funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto riportato in calce al presente atto.

L'Assemblea delibera, quindi, che l'Associazione costituita venga denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE, ASSISTENZIALE DELLO IONIO- O.N.L.U.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale brevemente denominata "A.C.A.I.- O.N.L.U.S.", la sede legale è sita in Catania, Viale Grimaldi n°15.

Su proposta dell'Assemblea i presenti nominano Presidente la Sig.ra Nucерito Maria Rosaria, Vice Presidente la sig.ra Pardini Claudia, Segretario-tesoriere la sig.ra D'amico Graziella.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

I predetti soci dichiarano di accettare la carica seduta stante e pertanto si costituiscono nel primo organismo direttivo e, a norma di statuto, il Presidente dichiara di accettare la rappresentanza legale dell'associazione.

L'Assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, salvo ratifica del Consiglio.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.15 circa.

Il presidente

Maria Rosaria Nucерito

Il Vice Presidente

Claudia Pardini

Il Segretario tesoriere

Graziella D'amico

I Soci Fondatori



Maria Rosaria Nucерito
Rapisarda Debora
Sig.ra D'amico
Maria Labirinto

Costituzione d' Associazione O.N.L.U.S. Atto costitutivo e Statuto Sociale

In data 28/12/06 alle ore 18 circa presso la sede sociale della costituenda Associazione sita in Catania, Viale Grimaldi 15 si sono riuniti i sigg.ri:

- Nucерito Maria Rosaria, nata a Cassano IONIO, il 30/10/1952, e residente a Giarre, via Manzoni n°88 scala C. C.F.: NCRMRS52R70C002D
- Pardini Claudia, nata a Istambul- Turchia il 13/10/1958, e residente a Catania Via Galерmo n° 168 C.F.: PRDCLD58R53Z2430
- D'amico Graziella, nata a Catania, il 21/05/1971, e residente a S.Gregorio di Catania, in via Leonardo Da Vinci n°20. C.F.: DMCGZL71E61C351H
- Messina Mario, nato Ionia, il 24/02/1944, e residente a Catania, via Etnea n°248 Pi.1 C.F.: MSSMRA44B24E018N
- Intile Carmelo, nato a Catania, il 22/07/1960, e residente a Catania, viale Nitta n°3, C.F.: NTLCML60L22C351K
- Ofria Salvatore Antonino, nato a Catania, il 13/06/1969 e residente a Catania, vill. Zia Lisa n°159 C.F.: FROSVT69H13C351V
- Grillo Francesca, nata a Catania, il 17/06/1986, e residente a Catania , via str.le Gravona n°98. C.F.: GRLFNC86H57C351L
- Rapisarda Debora, nata a Catania, il 05/10/1987, e residente a Catania, via Labirinto n°23. C.F.: RPSDBR87R45C351Q

I predetti, tutti cittadini italiani, costituendo un'assemblea sociale illustrano i motivi che li hanno spinti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione O.N.L.U.S. che non persegue fini di lucro ma solidarietà sociale apartitica.

Premettono

Che tali motivi vanno ricercati nella necessità di porsi al servizio delle persone bisognose.

Le norme che regolano la vita ed il funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto riportato in calce al presente atto.

L'Assemblea delibera, quindi, che l'Associazione costituita venga denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE, ASSISTENZIALE DELLO IONIO- O.N.L.U.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale brevemente denominata "A.C.A.I.- O.N.L.U.S.", la sede legale è sita in Catania, Viale Grimaldi n°15.

Su proposta dell'Assemblea i presenti nominano Presidente la Sig.ra Nucерito Maria Rosaria, Vice Presidente la sig.ra Pardini Claudia, Segretario-tesoriere la sig.ra D'amico Graziella.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

I predetti soci dichiarano di accettare la carica seduta stante e pertanto si costituiscono nel primo organismo direttivo e, a norma di statuto, il Presidente dichiara di accettare la rappresentanza legale dell'associazione.

L'Assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, salvo ratifica del Consiglio.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.15 circa.

Il presidente

Nucерito Maria Rosaria

Il Vice Presidente

Claudia Pardini

Il Segretario tesoriere

Graziella D'amico

I Soci Fondatori



Nucерito Maria Rosaria
Rapisarda Debora
Sig.ra Pardini
Maria Rosaria

Associazione A.C.A.I. - Onlus
Via Etnea, 248 Catania – Tel. 095320712
C.F. 93140120879



Associazione di Volontariato sociale iscritto al n.1423 del 10/05/2012 nella sezione C del Registro Regionale previste dall'art. 6 della Legge Regionale 07/06/1994, n.22.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 16:00 in seconda convocazione, nei locali sociali siti a Catania Via Etnea, 248 si è riunita l'assemblea generale dei soci.

Per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Modifica dello statuto sociale
- 2) Approvazione rendiconto 2019

Presiede la riunione la Sig.ra Nucerito Maria Rosaria, la quale vista la regolarità della convocazione, con il consenso dell'assemblea nomina segretario verbalizzante la Sig.ra Adonia Giuseppina, dichiara aperta la seduta.

Si pone in discussione il primo punto all'o.d.g. : modifica dello statuto ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo il dibattito, si procede alla lettura dello statuto modificato.

Il medesimo viene approvato all'unanimità e allegato al presunto verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g. riguardante il rendiconto finanziario dell' anno 2019, precedentemente affisso all'albo della sede sociale.

I soci già a conoscenza del contenuto del rendiconto finanziario anno 2019, l'approvano all'unanimità e viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Alle ore 17,30 non essendoci altri argomenti posti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Adonia Giuseppina

Il Presidente

Maria Rosaria Nucerito



REGISTRO ALNR. 3325 SERIE 3
IL 16 OTT 2020 RISCOSSO
Pappalardo
Pappalardo

Divisione Provinciale di Caserta

STATUTO

"Associazione Culturale Assistenziale dello Ionio

(A.C.A.I. ONLUS)"

Premesso che in data 28/12/2006 si è costituita in Catania l'A.C.A.I. ONLUS (Associazione Culturale ed Assistenziale dello Ionio – organizzazione non lucrativa di utilità sociale e registrata all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16/01/2007 al n.762/3 e successivamente iscritta al registro del volontariato della Regione Siciliana al 1423 sez. A.

Consolidato ciò viene modificato e approvato il presente statuto così come segue:

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n.22, "Associazione Culturale Assistenziale dello Ionio", di seguito denominata brevemente "A.C.A.I. ONLUS". con sede nel Comune di Catania, Via Etnea, 248, Tel. 095320712.

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e dalla L.R. Sicilia 22/94 nonché adeguati al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Art. 2

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

Art. 4

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett A/P per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità



2

1. L'organizzazione persegue i seguenti scopi

-svolge un'attività di consulenza e di solidarietà sociale, eventualmente in collaborazione con le autorità, al fine di raccogliere e distribuire a persone bisognose prodotti alimentari;

- Organizzazione di manifestazioni culturali, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti sulle necessità di natura economica- sociali inerenti a persone disagiate;
- Organizzazione di cultura ed assistenza sociale per anziani, per persone handicappate, per bambini abbandonati, per ragazzi madri, per alcolizzati, per cittadini stranieri, per famiglie di detenuti;
- La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, per anziani, emarginati, minori;
- Indagini sui problemi economico- sociali;
- Assistenza domiciliare per anziani, per persone handicappate, per bambini abbandonati, per ragazzi madri, per alcolizzati, per cittadini stranieri, per famiglie di detenuti.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione può:

- stipulare accordi o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali che internazionali.

Inoltre l'Associazione Culturale, Assistenziale dello Ionio – ONLUS e di Volontariato agisce principalmente sia a Catania, sia nell'ambito nazionale, ma può operare anche nei pressi dell'Unione europea e nel mondo per favorire l'elevazione culturale dei cittadini in generale. Il compito dei volontari che sono chiamati a gestire il servizio, è proprio quello di garantire, innanzitutto, l'assistenza sociale, a supporto degli enti preposti, per mantenere intatta l'incolumità del cittadino che collabori all'iniziativa.

2. L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

3 I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

4 L'organizzazione ha durata indeterminata.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare

Art. 5

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività di interesse generale:

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

3
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Art. 6

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'Art. 10 della l.r. n. 22/94. L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) Dai contributi di privati;
- c) Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Dai contributi di organismi internazionali;
- e) Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'Art. 5 del presente statuto;
- g) Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- h) Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'Art. 6, del Decreto legislativo n.117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.




Art. 8

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, renditi, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 - Art. 8 - della l.r. n.22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

Art. 9

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 10

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

~~Altra~~ Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- b) Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- c) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- d) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere soci anche altri entii del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Art. 11

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'assemblea dei soci. Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 12

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;

Art. 21

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 22

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente Art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'Art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.

Il Segretario Verbalizzante

Albino Gagnone

Il Presidente

Luigi Rosone

Art. 17

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.
Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Art. 18

Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

Art. 19

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

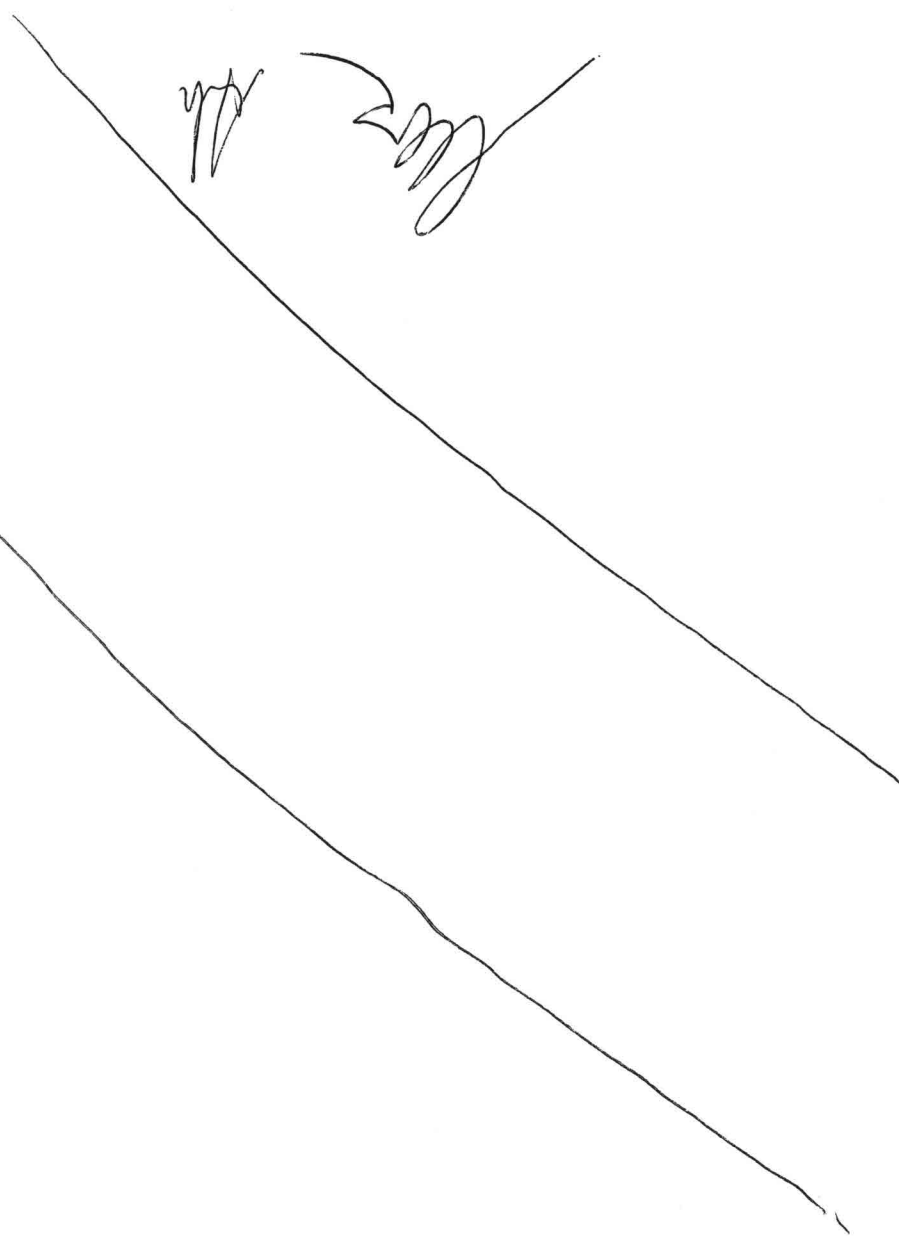
Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.
Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.



Art. 21

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 22

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente Art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'Art. 45 del Decreto legislativo n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.

Il Segretario Verbalizzante

Aleone Giuseppe

Il Presidente

Luca Rossetti